



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 39 del 14/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1612/04/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 953/2017 R.G.R. afferente ad ICI anno 2011 – Signora Cascone Giorgia / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con atto notificato in data 03.03.2017, la signora Cascone Giorgia, proponeva ricorso con istanza di reclamo/mediazione, ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/92, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso gli avvisi di accertamento n. 8482/2016 e n. 9620/2016 notificati in data 20.01.2017, con cui il Comune di Ragusa richiedeva il pagamento delle somme rispettivamente di €. 267,00 ed €. 211,00, oltre interessi, sanzioni e spese, dovute a titolo di ICI per l'anno d'imposta 2011; il giudizio veniva iscritto al numero 953/2017 R.G.R.;

CHE con sentenza n. 1612/04/2018 depositata in data 14.11.2018, e trasmessa in forma esecutiva in data 21.01.2019 pr. 8823, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava gli atti impugnati; condannava il Comune di Ragusa al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio liquidate in complessivi €. 260,00 di cui €. 60,00 contributo unificato, oltre accessori di legge se dovuti

VISTA la e-mail trasmessa in data 07.03.2019, con la quale l'avv. Vincenzo Cascone, procuratore della ricorrente, in relazione alla sentenza *de qua*, trasmette gli estremi della Sua assistita per eseguire il versamento di quanto statuito;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa *de qua*, la complessiva somma di €. 299,20, e così distinta: €. 200,00 spese di giudizio, €. 30,00 spese generali, €. 9,20 C.P.A., €. 60,00 rimborso contributo unificato, somma da accreditare sul c.c. bancario della signora Cascone Giorgia in allegato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018: “Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”.

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1612/04/18 depositata in data 14.11.2018, e trasmessa in forma esecutiva in data 21.01.2019 pr. 8823, la complessiva somma di €. 299,20, e così distinta: €. 200,00 spese di giudizio, €. 30,00 spese generali, €. 9,20 C.P.A., €. 60,00 rimborso contributo unificato;

- 2) imputare l'importo complessivo di €. 299,20 al capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma €. 299,20 alla signora Cascone Giorgia, con accredito sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;
- 5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro 120 giorni dalla notifica esecutiva della sentenza, e quindi entro il 21/05/2019.

Ragusa, 14/03/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale